

IN PRESENZA

LE PROVE E IL PROCESSO DI FAMIGLIA

**Firenze 17 giugno 2026
ore 15:00 - 17:30**

Auditorium "A. Zoli" Piano 0 Blocco G - Palazzo di Giustizia di Firenze

LE PECULIARITA' DELL'ISTRUTTORIA NEL PROCESSO DI FAMIGLIA

AVV. MARIA SILVIA ZAMPETTI

INDICE

**LA RICERCA DELLA PROVA
COINVOLGERE IL CLIENTE
FASE PREPARATORIA**

ONERE DELLA PROVA

LA PROVA NEL RICORSO CONTENZIOSO

LA PROVA NELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE

LE MEMORIE ISTRUTTORIE

SCOPO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

PROVARE IL FONDAMENTO DELLE PRETESE DEL NOSTRO CLIENTE

LA RICERCA DEI DOCUMENTI INIZIA PRIMA DI TUTTO

Accoglienza del cliente e ascolto della sua storia

Approfondimento della storia del cliente e dei motivi della crisi

Decodificazione della richiesta del cliente (psico-giuridica)

Istruttoria completa e accurata

LA RICERCA DEI DOCUMENTI INIZIA PRIMA DI TUTTO

ESIGENZE DIVERGENTI

CLIENTE: comprensione, ascolto, schieramento, guida

AVVOCATO: comprensione obiettivo, non assecondare, sfoltire

Ma soprattutto individuare quali sono le circostanze rilevanti che necessitano di essere provate, evitando sovrabbondanza di prove su circostanze inutili

LA RICERCA DEI DOCUMENTI INIZIA PRIMA DI TUTTO

**Necessità di provare solo i fatti utili ai fini della decisione,
evitando di assecondare le richieste e lo stato d'animo dei
nostri clienti**

LA RICERCA DEI DOCUMENTI INIZIA PRIMA DI TUTTO

**Obbiettivo: ricostruzione vicende familiari e
principali voci di spesa della famiglia su base
annuale**

**SOLO DOPO AVER EFFETTUATO UNA ACCURATA ISTRUTTORIA, E'
POSSIBILE DECIDERE LA STRATEGIA**

Istruttoria completa e accurata: i documenti da acquisire

PRE CARTABIA

1. Estratto autentico atto di matrimonio;
2. Certificato contestuale di tutte le parti;
3. Dichiarazioni dei redditi;
4. Copia delle buste paga dell'anno in corso.

POST CARTABIA

Art. 473 bis. 12, comma terzo

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI

**AL MOMENTO DEL PRIMO INCONTRO
PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI TIPO DI
TRATTATIVE**

POST CARTABIA

Art. 473 bis. 12, comma terzo

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

1. Estratto autentico atto di matrimonio;
2. Certificato contestuale di tutte le parti;
3. Dichiarazioni dei redditi: ultime tre presentate con attestazione di invio; 730/PF/CU
4. Copia delle buste paga dell'anno in corso.

Art. 473 bis. 12, comma terzo

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

5. Atti di acquisto degli immobili di proprietà oppure visure immobiliari - intestati e cointestati;

6. Visure CCIAA ditte individuali e società partecipate;

7. Visura PRA auto e moto, così come scooter, barche e altri mezzi di trasporto, intestati e cointestati

NB: ricordarsi che gli animali sono considerati beni mobili!!!!

b) per documentare la titolarità di diritti reali:

- per quanto riguarda i beni immobili, vanno bene in linea generale le visure catastali, salvo il Tribunale ravvisi (anche su eccezione della controparte) la necessità di depositare la documentazione ipocatastale ventennale;

- per quanto riguarda i beni mobili registrati, vanno bene gli estratti del PRA per le auto e le moto; del Registro imbarcazioni da diporto per le barche; della Banca dati animali da affezione, per cani e gatti; del Registro degli equidi per i cavalli;

- per quanto riguarda le quote sociali, sono sufficienti le visure camerali aggiornate;

Art. 473 bis. 12, comma terzo

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

8. Estratti conto corrente, carte credito, conto titoli, libretti, relativi agli ultimi tre anni – intestati o cointestati (anche ai figli!);

rapporti cointestati con terzi estranei al processo? La privacy dei terzi cointestatari è recessiva rispetto alle esigenze giurisdizionali?

9. Copia finanziamenti e mutui in essere - intestati o cointestati (rata mensile e capitale residuo);

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni: gli estratti conto devono essere **integrali, anche nel caso di rapporti cointestati con terzi estranei al processo**. La privacy dei terzi cointestatari è recessiva rispetto alle esigenze giurisdizionali.

[N.D.R. sul sito del COA Firenze, sezione Famiglia e minori, è stata pubblicata la *richiesta di parere e risposta dell'Autorità Garante della Privacy proprio su tale ultima questione*]

Art. 473 bis. 12, comma terzo

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

.....

Cosa succede in caso di mancata produzione:

- Ricorso inammissibile?
- Nullità? Sanabile?
- Decadenza collegata alle memorie istruttorie
- Poteri del giudice 473 bis.2 secondo comma

Art. 473-bis.18 - v. slide successiva

Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione). - Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

Art. 116. (Valutazione delle prove). Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere **argomenti di prova** dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Art. 92. (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese). Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

Art. 96. (Responsabilità aggravata). Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

ELENCO DEI DOCUMENTI

- 1) Copia ultime 3 dichiarazioni dei redditi presentate (relative agli anni di imposta 2024, 2023 e 2022) con attestazione di invio all'Agenzia Entrate
 - 2) Eventuali atti acquisto immobili di proprietà individuale o comune, comprese provenienze successorie o donative
 - 3) Estratti conto corrente, conto titoli, libretti intestati o cointestati, relativi agli ultimi tre anni (ogni anno la banca manda 4 estratti conto)
 - 4) Copia contratti locazioni in essere
 - 5) Copia finanziamenti e mutui in essere intestati o cointestati, con indicazione rata mensile e capitale residuo
 - 6) Copia documentazione attestante eventuale situazione debitoria
 - 7) Libretto circolazione auto e moto, intestati e cointestati
 - 8) Varie ed eventuali (quote societarie, quadri o preziosi, animali, ecc.)
- Promemoria fatti salienti vita di coppia e familiare aggiornato
- File excel con ricostruzione principali voci di spesa della famiglia e dei figli

**-PARENTESI-
COME SI PRODUCONO I DOCUMENTI?**

PRODUZIONE DEI DOCUMENTI

- numerati con formato 001 e ss.;
- devono contenere anche un titolo (*es. doc. 001 – estratto autentico atto matrimonio; doc. 003 - CUD 2023 relativo ai redditi del 2022 di Marta Cartabia*);
- nei successivi atti del processo, la numerazione dei documenti prodotti dovrà seguire progressivamente rispetto all'ultimo numero delle produzioni effettuate nell'atto precedente;
- i documenti già prodotti nel corso del giudizio non devono essere prodotti nuovamente qualora vengano richiamati negli atti successivi; sarà opportuno in questo caso indicare il numero del documento e l'atto con il quale è stato prodotto;
- consultabili con collegamento ipertestuale (**maggiorazione fino al trenta per cento dei compensi sulla base dei vigenti parametri forensi**).

DM 110/2023

nella parte in fatto, i fatti vanno allegati secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, facendo puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale

PAROLE CHIAVE

separazione –giudiziale - affidamento condiviso figlia - assegnazione casa coniugale – mantenimento figlia – mantenimento coniuge

**** *
**** *
**** *

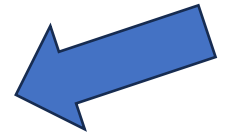
1. La vita familiare

I Signori Cartabia e Verdi si sono sposati a Firenze, il 27.9.1998 con matrimonio civile ([doc. 1](#) e [doc. 2](#)).

Dopo qualche anno di matrimonio, il 20.12.2001 è nata Giulietta ([doc. 3](#)).

Dopo la nascita della figlia, la Signora Cartabia era costretta a licenziarsi dal lavoro, preferendo essere lei ad occuparsi della bambina, anziché assumere una baby-sitter a tempo pieno.

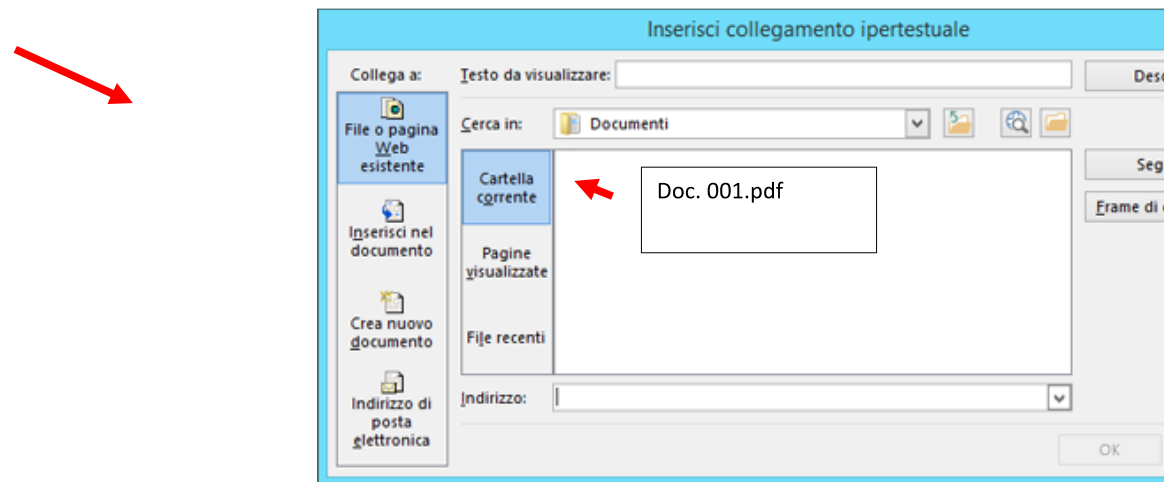
La scelta veniva presa di comune accordo con il marito e dopo che la coppia ne aveva discusso a fondo tutti gli aspetti della scelta.





COLLEGAMENTI IPERTESTUALI AI DOCUMENTI NEGLI ATTI DIFENSIVI (ATTI FORMATI WORD)

1. Creare nel proprio pc una apposita cartella dove inserire il file word dell'atto ed i relativi documenti
2. Numerare i documenti con formato **001** e **ss.** e con un titolo (*es. doc. 001 – CUD 2023 relativo ai redditi del 2022 di Tizia*)
3. All'interno del file word dell'atto, selezionare il testo sul quale creare il collegamento ipertestuale (es. **doc. 001**)
4. Nella scheda **Inserisci** della barra multifunzione selezionare  **Collegamenti**
5. In **Collegamento** fare clic su **File o pagina Web esistente** sotto **Collega a** e quindi trovare il file in **Cartella corrente** oppure nell'elenco **Cerca in** e selezionare il file contenente il documento (**doc. 001**)



6. Dopo aver creato i collegamenti, salva il file dell'atto in pdf nella stessa cartella che contiene i documenti.
7. Dovrai depositare sulla consolle sia l'atto (in formato pdf), che i documenti.

NB: per aprire il collegamento, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere **Apri collegamento ipertestuale**.

PRIMA DI CONTATTARE LA CONTROPARTE

**Ricostruzione principali voci di spesa della
famiglia su base annuale**

**Come fare nel caso in cui vi sia una asimmetria
informativa?**

IN GIUDIZIO – ART 473 BIS.12

NELLE TRATTATIVE – SCAMBIO CONCORDATO

ALTRA POSSIBILITA' – ACCESSO DIFENSIVO

Accesso difensivo agli atti della p.a.

inquadramento normativo comma 7 dell'art. 24, L. n. 241/1990

7. Deve comunque essere **garantito** ai richiedenti **l'accesso ai documenti amministrativi** la cui conoscenza sia **necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici**. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Accesso difensivo agli atti della p.a.

Consiglio di Stato - sentenze nn. 5345 e 5347/2019

- **il coniuge ha piena facoltà di esercitare il diritto di accesso nell'ambito di un giudizio di separazione o divorzio, purché il suo interesse sia concreto ed attuale;**
- nei giudizi in materia di diritto di famiglia occorre bilanciare il principio della parità delle armi e del giusto processo "in funzione di interessi prevalenti che riguardano le posizioni più deboli nell'ambito familiare e soprattutto i figli minori";
- nel bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti e diritto alla riservatezza dei dati, quest'ultimo recede, se il primo è esercitato a tutela di un interesse meritevole di tutela, quale quello alla difesa. Ciò è tanto più vero, a parere del Giudice Amministrativo, laddove il diritto di difesa abbia ad oggetto "la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa";
- la richiesta di accesso agli atti deve essere **circostanziata e suffragata da documenti**

Adunanza Plenaria del CDS - sentenza n.19/2020

-i documenti reddituali, patrimoniali e finanziari rientrano a pieno titolo nella nozione di "documento amministrativo", in quanto detenuti, nel caso di specie, dall'amministrazione finanziaria e, pertanto, sono pienamente accessibili;

- l'esibizione del documento amministrativo richiesto deve essere valutato, sulla base di un giudizio prognostico da condurre ex ante, come il mezzo per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda di separazione (o divorzio) e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. Tuttavia, non è richiesta necessariamente la pendenza della lite; ben si potrà esercitare il diritto di accesso anche al fine, preliminare, di valutare se instaurare un giudizio e quale strategia difensiva adottare

Accesso difensivo agli atti della p.a.

Cons. Stato, Ad. plen., sent. 18 marzo 2021, n. 4)

Elementi costitutivi dell'accesso difensivo

a) si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un **rigoroso, motivato, vaglio da parte della P.A. sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare;**

b) la P.A. detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. **non possono (e perciò non devono) svolgere ex ante alcuna (ultronea) valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato,** poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla P.A. detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241/1990.

Conseguentemente, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, non trova applicazione il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati cc.dd. sensibili e giudiziari), né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della "necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale difensivo

Accesso difensivo agli atti della p.a.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sentenza n.1205 dell'11 aprile 2023

L'INPS, adito ai fini di accesso difensivo, rigettava la richiesta di accesso agli atti e ai dati previdenziali, affermando la prevalenza dell'esigenza di riservatezza delle contointeressate "avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive, anche nella considerazione della possibilità che il giudice, valutata la concretezza e l'attualità del relativo interesse, disponga l'acquisizione del documento richiesto".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (adito con ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990), con sentenza n.1205 dell'11 aprile 2023, ha accolto il ricorso dichiarando l'obbligo dell'INPS di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'accesso agli atti. Secondo il TAR, infatti, "il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l'art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia, odierna contointeressata. Né l'esercizio del diritto di accesso resta precluso dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell'ambito del processo civile".

In tale pronuncia il TAR, affermando la possibilità per il privato di utilizzare gli strumenti accordati dalla l.n. 241/1990 per l'accesso ai documenti amministrativi, ha quindi ribadito i principi di diritto statuiti dall'Adunanza plenaria n.19 del 2020, ovvero:

"1) Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;

2) L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.";

3) L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia;

4) L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia".

NB1: DOCUMENTARE!

NB2: CONTROINTERESSATO!

Accesso difensivo agli atti della p.a.

Un possibile modello

RICHIESTA DI ACCESSO DIFENSIVO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni)

All'Agenzia delle Entrate

dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it

All'INPS

responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it
rpct@postacert.inps.gov.it

La sottoscritta Avv. Maria Silvia Zampetti, nata a il e residente in Firenze, con studio principale in Firenze, Codice Fiscale, telefono: 055.211217, fax 055.585566, e-mail avvocato.zampetti@studiolegalezampetti.it, PEC mariasilvia.zampetti@firenze.pecavvocati.it, consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
nell'interesse e per conto
della Signora, come da procura e documento di identità allegati

FA PRESENTE

FA PRESENTE

- che purtroppo il marito della Signora, Signor (TUTTI I DATI), le ha comunicato di volersi separare;
 - che le trattative per la separazione consensuale che si sono svolte finora non hanno portato ad alcun risultato;
 - che la Signora sta valutando l'opportunità di introdurre un procedimento di negoziazione assistita supportata da un mediatore ovvero un procedimento di separazione giudiziale;
 - che tuttavia sia al fine di trovare un accordo stabile in sede negoziale che per introdurre un procedimento giudiziario, le è necessario acquisire la documentazione fiscale e bancaria del marito;
 - che conseguentemente la comparente ha un interesse diretto, concreto ed attuale alla richiesta;
- tanto premesso,

CHIEDE

l'accesso ai seguenti documenti:

- dichiarazioni dei redditi del Signor degli ultimi cinque anni;
- risultanze di tutti i dati emergenti dall'anagrafe tributaria, ivi comprese ritenute d'acconto subite ed effettuate, contratti di lavoro, contratti di locazione, comodato o quant'altro; quote societarie; cariche societarie;
- dati relativi ai rapporti bancari e finanziari, inclusi conti correnti, investimenti e transazioni che abbiano come soggetto attivo e/o come soggetto passivo il Signor;
- dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, comprensivi dell'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, documenti contenuti nell'Anagrafe dei conti correnti, comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria (Sezione Archivio dei rapporti con operatori finanziari); saldi e movimentazioni dei rapporti attivi e comunicazioni relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere;
- dati sulla proprietà di beni immobili e mobili registrati;
- dati relativi ai rapporti di lavoro come lavoratore e come datore di lavoro; ai contributi previdenziali versati a qualsiasi titolo o che comunque lo riguardino.

Nel rispetto di quanto previsto dal Capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i. si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto/a alla richiesta e, a supporto, si allega la seguente documentazione:

- corrispondenza fra avvocati;
- lettera;
- copia delega e carta di identità CLIENTE.

Si dichiara altresì che la sottoscritta utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 241 del 1990.

Indirizzo per le comunicazioni: avvocato.zampetti@studiolegalezampetti.it

Firenze, il

Avv. Maria Silvia Zampetti

Per conferma e accettazione

CLIENTE

IL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA

Art. 2697 c.c.

(Onere della prova)

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

ONERE DELLA PROVA

Cass. 27.6.2006, n. 14840

LA DOMANDA DI ADDEBITO

Chi propone la domanda deve allegare (e in caso di contestazione provare):

- La violazione di uno o più dei doveri di cui all'art. 143 c.c. (infedeltà, abbandono tetto familiare, mancata assistenza morale e materiale, violenza, ecc.)
- La relazione causale fra la violazione e la rottura dell'unione coniugale

Eccezione: mancata violazione;
mancato nesso causale; violazione
successiva alla rottura; giusta causa,
ecc.

ONERE DELLA PROVA

Art. 156 c.c.

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE (separazione)

Chi propone la domanda deve allegare (e in caso di contestazione provare) il proprio diritto di ricevere quanto necessario per il proprio mantenimento e cioè la MANCANZA DI REDDITI ADEGUATI A MANTENERE IL PREGRESSO TENORE DI VITA MATRIMONIALE:

- **Inadeguatezza dei redditi personali a mantenere il tenore di vita;** **Cass. 12196/2017, 6176/2023**
- **Squilibrio fra le condizioni economiche** **Giurisprudenza di merito spesso disapplica i principi pronunciati dalla Cassazione**
- **Giurisprudenza recente (Cass. 5932/2021): Capacità lavorativa del coniuge «debole» (causa mancata occupazione; prova ricerca attiva lavoro)**

**Dovere di assistenza
materiale permane
nella separazione**

La separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea propria della separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dagli obblighi di solidarietà post-coniugale, propri dell'assegno di divorzio (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).

**Eccezione: sussistenza redditi adeguati;
mancanza disparità reddituale, ecc.**

ONERE DELLA PROVA

Art. 5, comma 6 L. 898/1970

L'ASSEGNO DIVORZILE

Cass. SS.UU. 18287/2018, 32198/2021, 35385/2023

All'assegno di divorzio deve attribuirsi una **funzione assistenziale** e, in pari misura, **compensativa e perequativa**. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma (all'art. 5 c. 6 L. 898/70). Essi costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno; in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi e in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

...quindi

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354 del 13/12/2024.), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarsi per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).

= a Cass. 300 del 7.1.2026!!!!

Per il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa è necessaria la prova rigorosa che lo squilibrio economico tra gli ex coniugi sia il risultato delle scelte endofamiliari che hanno condotto il coniuge richiedente a rinunciare a realistiche aspettative professionali-reddituali in favore delle esigenze familiari.

ONERE DELLA PROVA

L'ASSEGNO DIVORZILE

Chi propone la domanda deve allegare (e in caso di contestazione provare) **MANCANZA DI MEZZI ADEGUATI O IMPOSSIBILITA' DI PROCURARSEL**I PER MOTIVI OGGETTIVI (tenendo conto condizioni coniugi, ragioni decisione, contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio):

- Inadeguatezza dei mezzi (o impossibilità di procurarseli) in base alla propria situazione economico patrimoniale: funzione assistenziale
- Squilibrio reddituale e nesso causale fra disparità reddituale e patrimoniale e contributo alla conduzione vita familiare (sacrifici e rinunce dovuti a scelte comuni) e patrimonio, anche in relazione alla durata matrimonio (e previa convivenza): funzione perequativo-compensativa.

Eccezione: scelte NON condivise, sussistenza redditi adeguati; mancanza disparità reddituale, ecc.
(NB: non automaticamente in caso di nuova convivenza coniuge debole, per funzione compensativa – Cass SS 32198/2021)

ONERE DELLA PROVA

Art. 337 ter, comma 4 c.c.

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI

Chi propone la domanda deve allegare (e in caso di contestazione provare):

- Squilibrio fra i redditi (principio di proporzionalità);
- Esigenze dei figli;
- Tenore di vita in costanza di vita comune
- Compiti di cura e domestici

Eccezione: sussistenza redditi pari;
collocamento paritetico, ecc.

FIGLIO MAGGIORENNE: onere rafforzato:
prova di impegno negli studi o nella ricerca del
lavoro – proporzionale all'età

POTERI ISTRUTTORI OFFICIOSI DEL GIUDICE

Art. 473 bis.2

- In presenza di figli minori
- In relazione alle domande economiche

ALTERAZIONE PRINCIPIO ONERE PROVA? NO, PERCHE' IL GIUDICE ESERCITA I SUOI POTERI SE SONO OFFERTI FATTI CONCRETI CHE METTONO IN DISCUSSIONE LA RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE PARTI

DALLA FASE PREPARATORIA ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI

SCOPO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

PROVARE IL FONDAMENTO DELLE PRETESE DEL NOSTRO CLIENTE

SINTETICO

ATTI EFFICACI

CONDUCENTE

CHIARO

I tempi della prova



1) DOMANDA

PROTO: l'atto con cui una parte esercita il proprio diritto di azione, chiedendo al giudice la tutela di un diritto soggettivo

CECCHIELLA: si sostanzia nell'allegazione di un fatto che, sussunto dalla norma, costituisce il diritto di cui è chiesta la tutela



2) ECCEZIONE

PROTO: strumenti difensivi utilizzati dal convenuto per opporre fatti giuridici rilevanti che possono impedire, modificare o estinguere il diritto fatto valere dall'attore in giudizio.

CECCHIELLA: si sostanzia nell'allegazione di un fatto che neutralizza il diritto fatto valere in giudizio, impedendolo, modificandolo o estinguendolo

3) MERA DIFESA O CONTESTAZIONE SPECIFICA

Attività di contestazione dei fatti allegati; perché sia rilevante deve essere SPECIFICA art. 115, co. 1

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

4) PROVA



1) DOMANDA, A PENA DI DECADENZA

473 bis.12 non lo dice espressamente, ma lo si ricava per simmetria dall'art. 473 bis.16

ECCEZIONI:

DIRITTI INDISPONIBILI art. 473 bis.19 primo comma c.p.c.: le decadenze operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto i **diritti disponibili**; le parti non sono soggette a decadenze di alcun tipo in merito a domande, eccezioni, istanze istruttorie relative all'**affidamento ed al mantenimento figli minori**

CARRATTA, «**sistema preclusivo duplice, double face**»

MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE O NUOVI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI

l'art. 473 bis.19 secondo comma c.p.c. prevede che le parti possono comunque proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, **nel caso di mutamento di circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori**

GIORDANO **sistema di preclusioni "a geometria variabile"**

PRECLUSIONI E DECADENZE

DIRITTI DISPONIBILI: 473 bis.12, .14, .16, .17

DIRITTI INDISPONIBILI

art. 473 bis.19 primo comma c.p.c.: le decadenze operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto i diritti disponibili; le parti non sono soggette a decadenze di alcun tipo in merito a domande, eccezioni, istanze istruttorie relative all'affidamento ed al mantenimento figli minori

MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE O NUOVI

ACCERTAMENTI ISTRUTTORI

l'art. 473 bis.19 secondo comma c.p.c. prevede che le parti possono comunque proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, nel caso di mutamento di circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori

DIRITTI INDISPONIBILI

Diritti personali ed economici del minore
Compresa assegnazione casa fam.
Diritti personalissimi fra coniugi: libertà personale, incolumità fisica e psicologica
Mantenimento coniuge (componente assistenziale)?

DIRITTI DISPONIBILI

Addebito
Cognome coniuge
Risarcimento danno

DIRITTI RELATIVAMENTE DISPONIBILI

Mantenimento figlio maggiorenne
Mantenimento coniuge (componente compensativa)
Mantenimento unito civilmente
Alimenti convivente

rinunciabili solo quelli già maturati



4) PROVA

Art 473 bis.12 lett f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

*RELAZ. ILLUSTRATIVA: nonché, **non a pena di decadenza**, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione”.*

*L. 206/2022 ART 1, COMMA 23, LETT. F e H: l'indicazione, **a pena di decadenza** per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; POI MODIFICATO!*

A tutela dei minori il giudice può d'ufficio [...] adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

NB: VARIABILE GIUDICE:
TUTTE LE VOLTE CHE IL GIUDICE SI MUOVE, LA PARTE HA IL DIRITTO DI CONTRADDIRE E REPLICARE (473 bis. 2, primo co. e 101, sec. co.)

LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Art. 473 bis. 16

(Costituzione del convenuto).

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli **167** e **473-bis. 12, secondo, terzo e quarto comma**.

(notifica ricorso e decreto prima possibile - dovere di leale collaborazione)

Art. 167

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese **prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda**, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni

A pena di decadenza deve proporre le eventuali **domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio**. Se è omissivo o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

NELLA COMPARSA DI RISPOSTA



1) DOMANDA

A PENA DI DECADENZA NELL'ATTO INTRODUTTIVO

Art. 473 bis.16 e 167

NB: VARIABILE GIUDICE:
TUTTE LE VOLTE CHE IL GIUDICE SI
MUOVE, LA PARTE HA IL DIRITTO DI
CONTRADDIRE E REPLICARE (101,
SECONDO COMMA,

DIRITTI INDISPONIBILI

MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE O NUOVI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI

2) ECCEZIONE

nella comparsa di costituzione, l'art. 473 bis.16 c.p.c. prevede che il convenuto deve, a pena di decadenza, formulare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali

3) MERA DIFESA O CONTESTAZIONE SPECIFICA

ART. 115 Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal PM nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza .

f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

4) PROVA

RELAZ. ILLUSTRATIVA: nonché, non a pena di decadenza, "l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione".

LE MEMORIE

Art. 473 bis. 17

Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui **prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto**, nonché, **a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti**. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la **documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma**.

Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, **precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria**.

Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le **sole indicazioni di prova contraria** rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

LE MEMORIE: QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

Art. 473 bis. 17

Entro venti giorni prima della data dell'udienza,

Entro dieci giorni prima della data dell'udienza,

Entro cinque giorni prima della data dell'udienza,

**Ordinanza trib. Genova rimessione questione
costituz. 3.5.2024 – termine ricorrente in caso di
riconv del convenuto**

Corte Cost. 13.10.2025, n. 146

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, al primo comma, che l'attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti.

Il richiamato termine, pur se breve, in linea con gli obiettivi di politica del diritto perseguiti dal legislatore, improntati alla celere definizione dei giudizi, non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.

1) Per quanto attiene al diritto di difesa:

- **la parte attrice è in grado di prevedere la reazione che scaturisce dalla propria domanda.** Le difese del convenuto, infatti, devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale, prevedibile nell'ambito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
- L'art. 473-bis.19, primo comma, cod. proc. civ. prevede comunque che le decadenze stabilite da varie disposizioni, compreso l'art. 473-bis.17, «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto **diritti disponibili**».
- In ogni caso, ove dovessero ricorrere **situazioni eccezionali non imputabili alla parte**, troverebbe applicazione la previsione generale, di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui «[l]a parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini»

2) Per il profilo della censura che attiene alla parità delle armi, secondo la Corte, il principio del contraddittorio consacrato dall'art. 111, secondo comma, Cost. «impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative (sentenza n. 73 del 2022, nello stesso senso sentenza n. 39 del 2025)». Ebbene, il minor termine assegnato alla difesa dell'attore rispetto a quello concesso al convenuto non risulta manifestamente irragionevole, in quanto le due posizioni processuali sono significativamente diverse. Mentre, infatti, **il convenuto è tendenzialmente colto di sorpresa dall'iniziativa di chi introduce il giudizio, l'attore gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte**, dalle quali sia chiamato a difendersi.

3) Per la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento nel confronto con la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell'attore nel **giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro**. I presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto sono talmente peculiari da rendere disomogenei i *tertium comparationis*.

LE MEMORIE: I TERMINI

ART. 155 C.C

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. **Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.**
5. **La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.**
6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Cass. civ., Sez. III, 24/03/2023, n. 8496

In virtù dell'espresso richiamo, all'art. 155 quarto e quinto comma c.p.c. contenuto nell'art. 16 bis della legge 17 dicembre 2012 n. 221 anche agli atti depositati con modalità telematiche **si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso.** Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano **anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso"** ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di **individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza**, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

(conformi [Cass. n. 14767 del 30/06/2014](#); [Cass. n. 21335 del 14/09/2017](#) e [Cass. n. 2512 del 2020](#)).

QUANDO FARE COSA NELLE MEMORIE



NELLA PRIMA MEMORIA DEL RICORRENTE



1) DOMANDA 2) ECCEZIONE

il ricorrente deve, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto

3) CONTESTAZIONE SPECIFICA

il ricorrente deve prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto

4) PROVA

il ricorrente deve, a pena di decadenza, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma.

ART. 115 Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal PM nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza .

NELLA MEMORIA DEL CONVENUTO



1) DOMANDA

2) ECCEZIONE

il convenuto deve, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma

3) CONTESTAZIONE SPECIFICA

il convenuto deve prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto – NON C'E' SCRITTO MA E' CONSEGUENZA DEL 115

ART. 115 il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

4) PROVA

il convenuto deve, a pena di decadenza, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.



4) PROVA

IL RICORRENTE può depositare ulteriore memoria per le **sole indicazioni di prova contraria** rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

3) CONTESTAZIONE SPECIFICA

il convenuto deve prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto – NON C'E' SCRITTO MA E' CONSEGUENZA DEL 115

ART. 115 il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

NEI CASI DI CUMULO NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Le memorie 473 bis.17 sono uniche per la separazione e per il divorzio.

I termini decorrono a pena di decadenza a ritroso rispetto all'udienza fissata per la separazione.

CONCLUSIONI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Maria Silvia Zampetti

avvocato.zampetti@studiolegalezampetti.it



@Maria Silvia Zampetti